



---

*Avamprogetto*

## **Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi (Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 18 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 73–77 si applicano per analogia.

*Art. 58a*                      Imposta sul tonnellaggio

Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi si applicano gli articoli 73–77.

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> RS 642.11

*Titolo prima dell'art. 73***Titolo terzo: Imposta sul tonnellaggio***Art. 73*                      Oggetto

<sup>1</sup> Possono essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

- a. il trasporto di merci;
- b. il trasporto di persone;
- c. i servizi di salvataggio e assistenza;
- d. la posa di cavi e tubi;
- e. la costruzione di opere *off-shore*;
- f. la ricerca scientifica marina.

<sup>2</sup> È considerato assoggettato all'imposta l'esercente della nave.

<sup>3</sup> Per «esercizio» si intendono i compiti svolti dall'armatore, il caricamento della nave e la locazione o il noleggio della stessa. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

<sup>4</sup> Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio tutti gli utili derivanti dall'esercizio o dall'alienazione della nave. Anche gli utili derivanti da attività accessorie svolte a bordo sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio se non superano il 50 per cento degli utili derivanti dall'esercizio della nave.

<sup>5</sup> Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 58–72.

*Art. 74*                      Condizione

<sup>1</sup> La nave di un contribuente è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio se almeno il 60 per cento del tonnellaggio della flotta gestita da questa persona è iscritto nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

<sup>2</sup> Per «flotta» si intende la totalità delle navi gestite dal contribuente.

<sup>3</sup> Il momento determinante per adempiere la condizione è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

<sup>4</sup> La richiesta di assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio deve essere presentata all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

*Art. 75* Calcolo

<sup>1</sup> L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicata nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 1969<sup>4</sup> sulla stazzatura delle navi e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

<sup>2</sup> Ammonta, per giorno di esercizio, a:

- a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;
- b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;
- c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;
- d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

<sup>3</sup> L'utile netto imponibile viene ridotto del 20 per cento al massimo se il sistema di propulsione della nave soddisfa determinati requisiti ecologici e in particolare causa un inquinamento atmosferico esiguo. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione.

*Art. 76* Inizio, durata e fine dell'imposizione sul tonnellaggio

<sup>1</sup> L'imposizione sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio su richiesta del contribuente.

<sup>2</sup> La nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio durante dieci periodi fiscali. L'imposizione sul tonnellaggio finisce prima dello scadere di questo termine se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

<sup>3</sup> Su richiesta l'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio può essere rinnovato.

<sup>4</sup> Se l'assoggettamento finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, il contribuente può chiedere un nuovo assoggettamento soltanto a partire dal sesto periodo fiscale dopo la fine dell'imposizione sul tonnellaggio.

<sup>5</sup> Dopo la fine dell'imposizione sul tonnellaggio, l'imposizione è disciplinata dagli articoli 58–72. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell'imposizione sul tonnellaggio. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'imposizione sul tonnellaggio non possono essere riportate.

*Art. 77* Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 61 capoverso 1 o 3, una nave assoggettata all'imposta sul tonnellaggio è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 76 capoverso 2 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, si applica l'articolo 76 capoverso 4.

<sup>4</sup> RS 0.747.305.412

## 2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>5</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

*Art. 8 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 26b–26f si applicano per analogia.

*Art. 14 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a e alle navi di cui all'articolo 26b capoverso 1.

*Art. 24 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi sono applicabili gli articoli 26b–26f.

*Art. 26b*                      Oggetto

<sup>1</sup> Possono essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

- a. il trasporto di merci;
- b. il trasporto di persone;
- c. i servizi di salvataggio e assistenza;
- d. la posa di cavi e tubi;
- e. la costruzione di opere *off-shore*;
- f. la ricerca scientifica marina.

<sup>2</sup> È considerato assoggettato all'imposta l'esercente della nave.

<sup>3</sup> Per «esercizio» si intendono i compiti svolti dall'armatore, il caricamento della nave e la locazione o il noleggio della stessa. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

<sup>4</sup> Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio tutti gli utili derivanti dall'esercizio o dall'alienazione della nave. Anche gli utili derivanti da attività accessorie svolte a bordo sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio se non superano il 50 per cento degli utili derivanti dall'esercizio della nave.

<sup>5</sup> Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 24–26a, 27 e 28.

*Art. 26c* Condizione

<sup>1</sup> La nave di un contribuente è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio se almeno il 60 per cento del tonnellaggio della flotta gestita da questa persona è iscritto nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

<sup>2</sup> Per «flotta» si intende la totalità delle navi gestite dal contribuente.

<sup>3</sup> Il momento determinante per adempiere la condizione è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

<sup>4</sup> La richiesta di assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio deve essere presentata all'autorità di tassazione.

*Art. 26d* Calcolo

<sup>1</sup> L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicato nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 1969<sup>6</sup> sulla stazzatura delle navi e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

<sup>2</sup> Ammonta, per giorno di esercizio, a:

- a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;
- b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;
- c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;
- d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

<sup>3</sup> L'utile netto imponibile viene ridotto del 20 per cento al massimo se il sistema di propulsione della nave soddisfa determinati requisiti ecologici e in particolare causa un inquinamento atmosferico esiguo. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione.

*Art. 26e* Inizio, durata e fine dell'imposizione sul tonnellaggio

<sup>1</sup> L'imposizione sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio su richiesta del contribuente.

<sup>2</sup> La nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio durante dieci periodi fiscali. L'imposizione sul tonnellaggio finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

<sup>3</sup> Su richiesta l'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio può essere rinnovato.

<sup>4</sup> Se l'assoggettamento finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, il contribuente può chiedere un nuovo assoggettamento soltanto a partire dal sesto periodo fiscale dopo la fine dell'imposizione sul tonnellaggio.

<sup>5</sup> Dopo la fine dell'imposizione sul tonnellaggio, l'imposizione è disciplinata dagli articoli 24–26a, 27 e 28. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile

<sup>6</sup> RS 0.747.305.412

i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell'imposizione sul tonnellaggio. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'imposizione sul tonnellaggio non possono essere riportate.

*Art. 26f* Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 24 capoverso 3 o 3<sup>quater</sup>, una nave assoggettata all'imposta sul tonnellaggio è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 26e capoverso 2 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, si applica l'articolo 26e capoverso 4.

*Art. 29 cpv. 3*

<sup>3</sup> I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti secondo l'articolo 24a, alle navi secondo l'articolo 26b capoverso 1, ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 nonché ai mutui concessi a società del gruppo.

*Art. 72xx* Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione al momento dell'entrata in vigore degli articoli modificati 8 capoverso 5, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoverso 1<sup>bis</sup>, 26b–26f nonché 29 capoverso 3.

<sup>2</sup> Dopo l'entrata in vigore della modifica, le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.